



*Suggerimenti per l'adeguamento
dello Statuto a seguito dell'entrata in vigore
della Riforma del Terzo Settore*



Disclaimer

Questo materiale è gratuitamente messo a disposizione delle organizzazioni del Terzo Settore che ne fanno richiesta per contribuire all'individuazione dei principali adeguamenti statutari da effettuare a seguito della Riforma del Terzo Settore. In considerazione dei destinatari cui si rivolge in modo specifico questo lavoro, e cioè medie e piccole Organizzazioni iscritte ai Registri Nazionale e Regionale della Promozione Sociale (APS), ai Registri Regionali del Volontariato (ODV) e all'anagrafe delle Onlus, non si è ritenuto di tener conto di altri eventuali adempimenti concernenti tra l'altro le reti associative.

Tutti i contenuti offerti da ManagerNoProfit in questa sintesi, originali o condivisi da fonti esterne largamente diffuse su internet, sono redatti con la massima cura e sottoposti ad un accurato controllo.

Si fa presente che questo documento si basa principalmente sulle Circolari del Ministero del Lavoro del 27 dicembre 2018 dal titolo "Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari", con l'allegato schema riassuntivo che ne riporta in forma tabellare il contenuto, e del Ministero del Lavoro del 31 maggio 2019 dal titolo "Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori Chiarimenti".

Altre fonti normative e interpretative sono, ovviamente, il Codice del Terzo Settore, le indicazioni fornite dall'altra Circolare del Ministero del Lavoro del 29 dicembre 2017 dal titolo "Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni", informazioni e contributi diffusi o pubblicati sui propri siti istituzionali dai Centri di Servizio per il Volontariato e da CSVnet, associazione nazionale dei Centri di Servizio per il volontariato, nonché apporti ricavati da articoli della stampa specializzata.

Si tratta di una iniziale stesura che, in conseguenza di eventuali ulteriori considerazioni, analisi, sviluppi o interpretazioni, potrà anche essere oggetto in seguito di modifiche e /o integrazioni ritenute necessarie o opportune.

ManagerNoProfit non si assume responsabilità per eventuali inesattezze riportate, precisando che prima di affidare o agire sulla base delle informazioni contenute in questo documento occorre una necessaria consulenza professionale. Inoltre, ManagerNoProfit segnala che la redazione di questa dispensa non ha una periodicità e, quindi, è solo aggiornata al settembre 2019.

Ne è espressamente vietato qualsiasi utilizzo commerciale, mentre ne è consentita la libera copia.



PREMESSA GENERALE

Il sistema normativo disegnato dal **Codice del Terzo Settore (di seguito, anche “CTS”)** richiede l'**atto pubblico per procedere alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto degli Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione e fondazione riconosciute come persone giuridiche** (art 22 comma 6 del Codice del Terzo Settore).

In tal caso dunque le variazioni dovranno essere contenute in un **atto redatto da un notaio** che si occuperà della materiale stesura del nuovo statuto.

Queste disposizioni e, più in generale, la considerazione che il complesso regolamentare predisposto dalla **Riforma del Terzo Settore (di seguito, la “Riforma”)** assegna importanti competenze al notaio in tema di verifica della legittimità degli atti strutturali di molti tra gli Enti di tale comparto, risultano argomenti che possono far propendere per l'idea che sia quanto meno opportuno valutare comunque il ricorso all'atto pubblico per procedere agli occorrenti adeguamenti statutari.

Un aspetto della “Riforma” da mettere in evidenza (come risulta dalla versione aggiornata dell'art. 101 comma 2 del CTS) è quello **che prevede che le ODV, le APS e le ONLUS già costituite prima del 3 agosto 2017 che vogliono in futuro essere qualificate come Enti del Terzo Settore modifichino secondo le nuove norme i loro statuti il **entro il 30 giugno 2020****

COME REALIZZARE LE MODIFICHE STATUTARIE RICHIESTE DALLA RIFORMA

Prima del 30 giugno 2020 è prevista dal CTS per le modifiche statutarie obbligatorie delle ODV, delle APS e delle ONLUS un'Assemblea ordinaria, quindi con *quorum* meno rigidi rispetto a quelli richiesti per l'Assemblea straordinaria.

Ciò vuol dire che, ove lo Statuto non abbia già individuato disposizioni specifiche, risulterebbe applicabile l'art. 21 primo comma del codice civile. Pertanto, anche se si tratta di modificare lo statuto, le deliberazioni dell'Assemblea relative ad adeguamenti “inderogabili” disposti dal CTS possono essere prese in modo “semplificato” a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il *quorum* necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'Assemblea in seconda convocazione diviene valida qualunque sia il numero

degli intervenuti. Per gli Enti con personalità giuridica, fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del codice del Terzo Settore), le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'articolo 2, comma 1 del D.P.R.361/2000.

Ciò premesso, questo lavoro è stato svolto per fornire a tutte le organizzazioni del “No Profit” prima indicate alcuni consigli per la redazione del nuovo testo statutario da sottoporre - previo il contributo di professionisti del settore - all’approvazione dell’Assemblea, con l’obiettivo di suggerire la “messa a fuoco” in modo sintetico delle modalità e degli interventi finalizzati ad adeguare gli statuti alle modifiche dettate dalla Riforma.

Allo scopo, come si potrà rilevare dalla lettura del presente documento, lo statuto di un Ente del Terzo Settore come prima individuato dovrà necessariamente indicare:

- ✓ *la denominazione sociale dell’Ente*
- ✓ *la forma giuridica dell’Ente,*
- ✓ *la sede legale dell’Ente e la durata, se prevista,*
- ✓ *i principi generali su cui l’Ente si basa e ai quali fa riferimento,*
- ✓ *le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché l’assenza di scopo di lucro,*
- ✓ *le attività di interesse generale rientranti nell’oggetto sociale, mutate dall’art. 5 del CTS,*
- ✓ *le eventuali attività diverse, ai sensi dell’art. 6 del CTS,*
- ✓ *il patrimonio iniziale dell’Ente ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica,*
- ✓ *la destinazione del patrimonio,*
- ✓ *le competenze dell’Assemblea,*
- ✓ *le modalità di composizione e funzionamento dell’organo di amministrazione,*
- ✓ *i compiti dell’organo di controllo, quando richiesto dalla normativa,*
- ✓ *le norme sul bilancio di esercizio e su quello sociale, quando previsto,*
- ✓ *i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti,*
- ✓ *i requisiti per l’ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori,*
- ✓ *le modalità di esercizio da parte degli associati, quando presenti, e degli aderenti del diritto ad esaminare i libri sociali,*
- ✓ *le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento,*
- ✓ *le disposizioni in tema di volontariato,*
- ✓ *il diritto di voto per i neoassociati,*
- ✓ *alcune specificità per ODV eAPS.*

In considerazione dei destinatari cui si rivolge in modo specifico questo materiale (come detto, medie e piccole Organizzazioni iscritte ai Registri Nazionale e Regionale della Promozione Sociale – APS -, ai Registri Regionali del Volontariato – ODV - e all’anagrafe delle Onlus), non si è ritenuto di tener conto in questa sintesi di altri eventuali adempimenti concernenti tra l’altro le reti associative.

In conclusione, come già messo in risalto nel “Disclaimer” che precede, si ricorda che - oltre che sulle disposizioni di legge e su altri contributi condivisi da fonti esterne largamente diffuse su internet – i suggerimenti contenuti in questo lavoro si basano principalmente sulla Circolare del Ministero del Lavoro 27 dicembre 2018 dal titolo “Codice del Terzo Settore. Adeguamenti statutari” con la tabella riepilogativa acclusa e sulla Circolare del Ministero del Lavoro 31 maggio 2019 dal titolo “. Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo Settore. Ulteriori Chiarimenti” cui, ove ritenuto opportuno o necessario, si rinvia per ulteriori riscontri, da integrare con le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate e da CSV, nonché con le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

TABELLA DEGLI ADEGUAMENTI STATUTARI PER ENTI DEL TERZO SETTORE A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE

fonti principali: Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019

Soggetti specificatamente interessati:

**ENTI ISCRITTI AI REGISTRI NAZIONALE E REGIONALE DELLA PROMOZIONE SOCIALE, AI REGISTRI REGIONALI
DEL VOLONTARIATO E ALL'ANAGRAFE DELLE ONLUS.**

Scadenza dei termini per gli adeguamenti statutari: **30 giugno 2020**

LEGENDA

ARGOMENTO	SPECIFICA	MODALITA'
Come si approvano le modifiche statutarie da parte dell'Assemblea	in maniera semplificata	Con deliberazioni a maggioranza ordinaria secondo quanto previsto dallo statuto
	in maniera NON semplificata	Con deliberazioni a maggioranza rafforzata , come di norma previsto dallo statuto per le modifiche statutarie
Quali sono le tipologie di modifica adottabili	Obbligatorie (<i>le modifiche che DEVONO essere adottate</i>)	rispondono a requisiti obbligatori previsti dal Codice del Terzo Settore; sono adottabili con modalità semplificata
	Derogatorie (<i>consentite se lo statuto non dispone diversamente</i>)	sono adottabili con procedura semplificata
	Facoltative (<i>consentite le possibilità ex novo di modifiche</i>)	sono adottabili con procedura NON semplificata
Abbreviazioni usate nella Tabella che segue	CTS= Codice del Terzo Settore; ETS = Ente del Terzo Settore; APS = Associaz.Promozione Sociale;	RUN = Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; ODV = Organizzazione di Volontariato; ONLUS = Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

**Gli Enti iscritti che procedono alle modifiche statutarie oltre la scadenza del 30 giugno 2020 devono applicare le disposizioni statutarie previste per l'assunzione delle delibere modificative degli statuti, senza beneficiare della modalità semplificata.
Gli altri Enti senza particolare qualifica giuridica che vorranno iscriversi a uno dei Registri non beneficeranno della modalità semplificata**

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
1.	4	Forma giuridica, principi generali, indicazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente	Obbligatoria	Semplificata	Lo statuto deve necessariamente prevedere frasi che contengano gli elementi giuridici ed etici indicati a fianco nella colonna "oggetto della previsione" e cioè: la forma giuridica (associazione, fondazione,...); i principi generali (ideali, valori,...); le finalità. Occorre in ogni caso specificare che "L'Ente ha (o persegue) finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".
2.	5	Individuazione delle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale	Obbligatoria	Semplificata	Lo statuto deve contenere obbligatoriamente l'elenco delle attività, con specifico riferimento alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1 del CTS. Inoltre, per maggiore chiarezza, la Circolare MinLavoro del 27/12/2018 considera necessario riportare ulteriori dettagli sui contenuti delle attività stesse.
3.	6	Esercizio attività diverse	<p>✓ Obbligatoria in caso di adeguamento di previsioni già presenti</p> <p>✓ Facoltativa in caso di inserimento di nuove previsioni</p>	<p>✓ Semplificata</p> <p>✓ Non Semplificata</p>	<p>Se si intendono esercitare attività "secondarie e strumentali" rispetto a quelle generali, lo si deve obbligatoriamente indicare nell'atto costitutivo o nello statuto, senza necessariamente riportare l'elenco specifico. <u>Le attività diverse possono essere individuate successivamente, a patto che nello statuto venga indicato l'organo che può operare questa scelta.</u></p> <p>Se lo statuto prevede già la possibilità di esercitare attività diverse, le indicazioni sulla loro funzione "secondaria e strumentale" e sull'organo demandato alla loro individuazione sono essere inserite con modalità semplificata.</p> <p>Se nello statuto non è prevista la possibilità di esercitare attività diverse, la modifica può essere effettuata entro il 30 giugno 2020 ma con modalità non semplificata.</p>

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
4.	8 c. 1	Destinazione del patrimonio	Obbligatoria	Semplificata	Occorre specificare che <i>"Il patrimonio dell'Ente, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale"</i> .
5.	8 c. 2	Divieto distribuzione utili	Obbligatoria	Semplificata	Il CTS prescrive l'assenza di scopo di lucro. Occorre dunque specificare che <i>"L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017"</i> .
6.	9	Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento	Obbligatoria	Semplificata	Occorre specificare che <i>"In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUN di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017"</i> . L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del RUN: nella fase transitoria occorrerà ottenere il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dalle precedenti normative.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
7.	10	Costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare	Facoltativa	Non semplificata	Gli Enti del Terzo Settore <u>dotati di personalità giuridica ed iscritti nel Registro Imprese</u> possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
8.	32 c. 3, 35 c. 5, 37 c. 2	Denominazione sociale "ODV", "APS"	Obbligatoria	Semplificata	È obbligatorio utilizzare nella denominazione le dizioni "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV", "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" per le singole qualifiche. L'uso di queste locuzioni è prioritario rispetto a quello di ETS.
9.	12 c. 1	Previsione della eliminazione dell'acronimo "Onlus"	Obbligatoria	Semplificata	Gli Enti aventi la qualifica di Onlus dovranno continuare a qualificarsi come tali e inserire negli statuti l'utilizzo dell'acronimo ETS con clausola sospensivamente condizionata per l'efficacia alla decorrenza del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea e all'iscrizione nel Registro Unico (art. 104 comma 2 CTS). In base alla Circolare del MinLavoro del 27/12/2018, anche gli Enti costituiti secondo le norme del CTS dopo il 3 agosto 2017 ma prima dell'istituzione del RUN devono inserire un'analogha clausola automatica integrativa per l'uso della locuzione ETS.
10.	13 c. 1 e 2	Bilancio di esercizio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria	Semplificata	Bisogna indicare nello statuto, tra le competenze degli organi sociali, quelle relative alla predisposizione, approvazione e ad ulteriori adempimenti concernenti il bilancio di esercizio. Occorre ad esempio specificare che "Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017".

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
11.	13 c. 6	Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio	✓ Obbligatoria in caso di adeguamento di previsioni già presenti ✓ Facoltativa in caso di inserimento di nuove previsioni (vedi precedente Riga n. 3)	✓ Semplificata ✓ Non Semplificata	L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione. Occorre dunque specificare ad esempio che "La relazione di missione deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte".
12.	14 c. 1	Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	Obbligatoria solo in caso si raggiungano le soglie di legge: ricavi > €1MLN	Semplificata	Oltre le soglie di legge, bisogna indicare nello statuto, tra le competenze degli organi sociali, quelle relative alla predisposizione, approvazione e ad ulteriori adempimenti concernenti il bilancio sociale, che deve essere depositato presso il RUN e redatto secondo le Linee guida adottate col Decreto del Ministro del Lavoro del 4 luglio 2019 a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso all'agosto 2019
13.	15 c. 3	Diritto in capo a soci / associati / aderenti di esaminare i libri sociali	Obbligatoria	Semplificata	Deve essere previsto in statuto il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, indicando in concreto le modalità di esercizio di tale diritto (ad esempio, citando un regolamento interno o un'apposita delibera del CD).
14.	17	Volontari	Obbligatorio: rimuovere previsioni statutarie difformi dalla legge per gli Enti che si avvalgono di volontari	Semplificata	Gli Enti che si avvalgono della presenza di volontari, devono adeguare eventuali incongruenze e rimuovere qualunque previsione difforme dall'art. 17 CTS presenti nei propri statuti.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
15.	23 c. 1, 2, 3	Ammissione dei soci	Derogatoria nel caso in cui si intendano introdurre disposizioni <u>differenti</u> da quelle generali presenti nel Codice del Terzo Settore	Semplificata	Se un ETS vuole introdurre eventuali deroghe per l'ammissione di nuovi soci, deve indicare: <ul style="list-style-type: none"> • l'organo che può ammettere nuovi soci, diverso da quello di amministrazione; • il lasso di tempo entro cui l'Ente può decidere i requisiti di ammissione ai nuovi associati e la relativa procedura di ammissione. In ogni caso, questi requisiti non possono essere discriminatori e devono essere in linea con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La Circolare del MinLavoro del 27/12/2018 ribadisce che non sono derogabili, invece: <ul style="list-style-type: none"> • la necessità di dare comunicazione all'interessato, • l'annotazione sul libro soci, • l'ammissione solo su domanda dell'interessato, • il non dare motivazione della deliberazione.
16.	24 c. 1	Diritto di voto dei neoassociati	Derogatoria per periodi inferiori ai 3 mesi. Non modificabile <i>in peius</i>	Semplificata	Se si vuole derogare, è necessario inserire nello statuto il periodo minimo di iscrizione affinché un socio possa votare in Assemblea. La deroga, però, può essere fatta solo in meglio e quindi riducendo – ma non aumentando – il periodo previsto di 3 mesi.
17.	24 c. 2	Rappresentanza degli Enti associati (attribuzione di voti >1 e fino a 5)	Facoltativa	Non semplificata (per associazioni con associati che siano Enti del Terzo Settore)	Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano ETS l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei soci o degli aderenti Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile (<i>eventuale conflitto di interessi</i>).

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
18.	24 c. 3	Delega	Derogatoria	Semplificata	Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di soci inferiore a 500 e di 5 associati in quelle con un numero di soci non inferiore a 500. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili (rappresentanza nell'Assemblea).
19.	24 c. 4	Ricorso al voto per corrispondenza o telematico	Facoltativa	Non semplificata	L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
20.	24 c 5	Possibilità di Assemblee separate	Facoltativa	Non semplificata (per associazioni con associati in numero di 500 e oltre)	L'atto costitutivo o lo statuto delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di Assemblee separate anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o dello svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali Assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2540 c.c., se compatibili.
21.	24 c. 6	Applicabilità per le Fondazioni del Terzo Settore dotate di organo delle norme previste per le Assemblee delle associazioni	Derogatoria	Semplificata	Le disposizioni dell'art. 24 CTS che disciplinano lo svolgimento delle Assemblee delle Associazioni si applicano anche alle Fondazioni del Terzo Settore il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, in quanto compatibili ed ove non derogate dallo statuto.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
22.	25 c. 1	Competenze Assemblea	Obbligatoria	Semplificata	L'art. 25 comma 1 del CTS specifica le competenze INDEROGABILI dell'Assemblea. È DUNQUE OBBLIGATORIO che nello statuto ci sia la previsione che l'Assemblea svolge le funzioni indicate nel predetto articolo.
23.	25 c. 2	Competenze Assemblea (Enti con associati in numero di 500 e oltre)	Derogatoria	Semplificata	Si possono derogare, indicandole nello statuto, la gestione delle deleghe in Assemblea e le competenze attribuite all'Assemblea dall'art. 25 comma 1 del CTS (per gli Enti con almeno 500 associati).
24.	25 c. 3	Competenze Assemblea delle Fondazioni	Facoltativa	Non semplificata	Lo statuto delle Fondazioni del Terzo Settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti indicate al comma 1 dell'art. 25 (competenze inderogabili dell'Assemblea), nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'Ente e nel rispetto della volontà del Fondatore.
25.	26 c. 1 e 2	Organo di amministrazione	Obbligatoria (funzioni, composizione, funzionamento se collegiale)	Semplificata	Lo statuto deve contenere obbligatoriamente funzioni, composizione, funzionamento (se collegiale) dell'Organo di amministrazione Ente: queste modifiche, quindi, si possono adottare con procedura semplificata.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
26.	26 c. 3,4,5	Amministratori: requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori	Facoltativa	Non semplificata	<p>L'atto costitutivo o lo statuto possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile (<i>cause di ineleggibilità e di decadenza</i>); • prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra appartenenti a diverse categorie di soci; • attribuire la nomina di uno o più amministratori ad Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ad Enti religiosi civilmente riconosciuti o a lavoratori o utenti dell'Ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2 CTS, riservata all'Assemblea.
27.	26 c.7	Potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	Obbligatoria	Semplificata	<p>Occorre inserire nello statuto che "<i>il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale</i>".</p> <p>Eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUN o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>
28.	26 c. 8	Organo di Amministrazione nelle Fondazioni	<p>✓ Obbligatoria per le previsioni di cui al comma 7 dell'art. 26 CTS (rappresentanza e limitazioni)</p> <p>✓ Facoltativa per le previsioni di cui ai c. 3,4,5 dell'art.26 CTS (requisiti, appartenenza, diritto nomina mministratori)</p>	<p>Semplificata</p> <p>Non semplificata</p>	<p>Per le Fondazioni del Terzo Settore è necessario inserire la previsione di un organo di amministrazione.</p>

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
29.	30	Organo di controllo	✓ Obbligatoria per Fondazioni e Enti dotati di patrimoni destinati nonché per Enti che raggiungono i limiti indicati dall'art. 30 CTS ✓ Facoltativa per gli Enti che istituiscono l'organo pur non essendovi tenuti	Semplificata Non semplificata	Gli ETS obbligati ad avere l'organo di controllo e cioè: <ul style="list-style-type: none"> tutte le Fondazioni, gli Enti con patrimonio destinato, le Associazioni che superano i limiti dimensionali previsti dall'art. 30 CTS, devono regolamentarlo nel proprio statuto. I limiti dell'art. 30 CTS riguardano gli Enti che per 2 esercizi consecutivi superino 2 dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: €110.000 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €220.000 dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
30.	30 c. 6	Attribuzione all'Organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti	Facoltativa	Non semplificata	L'Organo di controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
31.	31	Revisione legale	Obbligatoria per Enti con patrimonio destinato nonché per gli Enti che raggiungono i limiti dimensionali indicati dall'art. 31 CTS	Semplificata	L'attribuzione all'Organo di controllo dei compiti di revisore legale dei conti è obbligatoria solo per gli Enti con patrimonio destinato nonché per gli Enti che raggiungono i limiti dimensionali indicati dall'art. 31 CTS. I limiti dell'art. 31 riguardano gli Enti che per 2 esercizi consecutivi superino 2 dei seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale: €1.100.000 ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: €2.200.000 dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
32.	32 c. 1	ODV: forma associativa, finalità e modalità di svolgimento delle attività (deve essere previsto l'apporto prevalente dei volontari associati)	Obbligatoria	Semplificata	Le Organizzazioni di Volontariato sono ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento <u>prevalentemente in favore di terzi</u> di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. Occorre specificare che "Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli Enti associati – per ODV con Enti associati)"
33.	32 c. 2	ODV: possibilità di associare altri Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro	✓ Facoltativa Se non prevista dallo statuto ✓ Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge	✓ Non semplificata ✓ Semplificata	E' possibile prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
34.	35 c. 3	APS: possibilità di associare altri Enti del Terzo Settore o comunque senza scopo di lucro	✓ Facoltativa Se non prevista dallo statuto ✓ Obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla legge	✓ Non semplificata ✓ Semplificata	E' possibile prevedere l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria, * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
35.	34 c. 1 e 2	Ordinamento e amministrazione ODV	Obbligatoria	Semplificata	<p>Tutti gli amministratori delle Organizzazioni di Volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile (<i>cause di ineleggibilità e di decadenza</i>).</p> <p>Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 secondo comma, del codice civile (<i>revisori o iscritti ad altri albi professionali</i>), non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.</p>
36.	35 c. 1	APS: finalità e modalità di svolgimento delle attività (deve essere previsto l'apporto prevalente dei volontari), destinatari delle attività	Obbligatoria	Semplificata	<p>Le APS sono Enti del Terzo Settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per <u>lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi</u> di una o più attività di cui all'articolo 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati . Occorre specificare che "<i>Le attività d'interesse generale sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone aderenti agli enti associati - per APS con Enti associati)</i>"</p>

SUGGERIMENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO DI ODV, APS E ONLUS

I suggerimenti di modifica dello statuto di ODV, APS e ONLUS contenuti in questo prospetto indicativo provengono in special modo dalle interpretazioni delle Circolari del Ministero del Lavoro del 27/12/2018 con acclusa tabella riepilogativa e del 31 maggio 2019. Il tutto, fermo quanto evidenziato nel "Disclaimer" che precede queste pagine

Riga n.	Articolo CTS di riferim.	Oggetto della previsione	Tipologia dell'adeguamento: * obbligatoria, * derogatoria , * facoltativa	Modalità deliberativa: * semplificata, * non semplificata	Che cosa deve prevedere il nuovo testo dello statuto
37.	35 c. 2	APS: assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa	Obbligatoria	Semplificata	Non sono APS i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o a quote di natura patrimoniale. Occorre dunque specificare che <i>"L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura"</i> .
38.	98	Associazioni e Fondazioni: esclusione della possibilità di operare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni con altre associazioni e fondazioni	Derogatoria	Semplificata	L'art. 98 CTS ha disposto la modifica dell'art. 42 del codice civile, prevedendo tra l'altro che, se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le Associazioni riconosciute e non riconosciute e le Fondazioni possano operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. Le Associazioni e Fondazioni che vogliono derogare alla norma per escludere la possibilità di trasformazione, fusione o scissione (ad eccezione dei casi in cui i passaggi siano tra associazione non riconosciuta e riconosciuta e viceversa) possono prevederlo nelle forme semplificate.